



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2013, proposto da:
Santina Tognon, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Ghirigatto, Teresa De
Vita, Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San
Polo, 135;

contro

Comune di Vicenza, rappresentato e difeso dall'avv. Loretta Checchinato, con
domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25, comma 2
c.p.a.;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Vicenza, Dipartimento Territorio 20/11/2012
npg 85400, con il quale il Comune di Vicenza ha comunicato l'inibizione a dare
corso ai lavori descritti nella D.I.A. presentata dalla ricorrente in data 31/10/2012,
nella parte in cui dichiara l'inapplicabilità dell'adempimento Piano Casa, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, lettera c) L.R. Veneto n. 14/2009 e s.m.i..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il provvedimento impugnato ha inibito l'esecuzione dei lavori descritti nella DIA presentata dalla ricorrente per una serie di motivi, così come ivi esternati;

che con il ricorso in oggetto parte ricorrente si è limitata a contestare la legittimità di uno solo dei suddetti motivi, ossia di quello con il quale è stata ritenuta l'inammissibilità dell'intervento per contrasto con il dettato di cui all'art. 9, comma 1 lettera c) della L.r. n. 14/09 e s.m.i.;

pur rilevando profili di inammissibilità, in quanto il provvedimento impugnato si regge su profili non contestati da parte istante, il Collegio ritiene in ogni caso - per quanto riguarda l'ammissibilità ex se dell'intervento in rapporto ai limiti stabiliti dall'art. 9, comma 1 lettera c), oggetto delle contestazioni dedotte in ricorso – che detti limiti possano essere interpretati in termini non necessariamente riferibili a singoli edifici, ma anche con riguardo ai vincoli interessanti aree o zone meritevoli di protezione, quale è nella specie la zona agricola nella quale, impropriamente, è sito l'immobile oggetto del progetto di ampliamento;

che a tale riguardo la tutela dell'area agricola ed i limiti stabiliti per gli insediamenti impropriamente in essa localizzati appaiono adeguati a giustificare le limitazioni alle tipologie di interventi realizzabili sugli edifici esistenti, così come dettate dal'art. 51 n.t.a.;

che detta considerazione è indirettamente confermata dalla stessa norma richiamata da parte ricorrente, art. 9 comma 2 bis della legge regionale, in quanto – pur condividendo l’obiezione sollevata dalla resistente circa la diversità dell’ipotesi ivi disciplinata rispetto alla richiesta di intervento presentata dalla ricorrente - la disposizione è comunque riferita ai casi in cui gli interventi siano realizzati su edifici localizzati in zona impropria “purché diversa dalla zona agricola”;

ciò induce quindi a concludere nel senso che, proprio al fine di preservare le aree agricole, non siano ammissibili interventi di ampliamento del tipo di quelli progettati dalla ricorrente, interessanti un edificio già ammesso in zona impropria, il cui ampliamento si porrebbe in evidente contrasto con le ragioni di tutela sopra ricordate;

ritenuta altresì l’insussistenza del dedotto vizio di istruttoria e di motivazione, essendo ben esplicitate le ragioni poste a fondamento dell’ordine di inibizione lavori e non essendo configurabile alcun affidamento in capo alla richiedente; per detti motivi il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole a favore del Comune resistente nella somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)